

Fondazione Luca Pacioli



## RASSEGNA DELLA PREVIDENZA IN ITALIA

*Parte seconda*

Previdenza per le attività professionali

*Documento n. 21 del 24 settembre 2004*

**CIRCOLARE**

## INDICE

<b>1. Premessa</b>	Pag.	1
<b>2. La situazione attuale</b>	“	2
<b>3. Le Casse e gli Enti Privatizzati (D.Lgs. 509/94)</b>	“	3
3.1 <i>La Cassa Forense</i>	“	5
3.2 <i>La Cassa del Notariato</i>	“	7
3.3 <i>La Cassa Commercialisti (CNPDAC)</i>	“	7
3.4 <i>La Cassa Ragionieri (CNPR)</i>	“	9
3.5 <i>La Cassa Geometri</i>	“	11
3.6 <i>L'ENPA CL</i>	“	12
3.7 <i>L'ENPAM</i>	“	13
3.8 <i>L'INARCASSA</i>	“	16
3.9 <i>L'ENPA V</i>	“	17
3.10 <i>L'ENPA F</i>	“	19
<b>4. Le Casse ed i “nuovi” Enti privati (D.Lgs. 103/96)</b>	“	20
4.1 <i>L'ENPA B</i>	“	22
4.2 <i>L'ENPA P</i>	“	23
4.3 <i>L'EPAP</i>	“	23
4.4 <i>L'EPPI</i>	“	24
4.5 <i>L'IPASVI</i>	“	25
4.6 <i>L'ENPA IA Gestione Separata Periti Agrari</i>	“	26
4.7 <i>L'ENPA IA Gestione Separata Agrotecnici</i>	“	27
4.8 <i>L'INPGI 2</i>	“	28
 <b>Tabella A: Coefficienti di trasformazione in rendita dei montanti individuali</b>	 “	 29

# RASSEGNA DELLA PREVIDENZA IN ITALIA

*Parte seconda:*

*Previdenza per le attività professionali*

## 1. Premessa

Il presente documento si collega al precedente sulla “Previdenza gestita da enti pubblici” (circolare della Fondazione Luca Pacioli n. 11 del 1° aprile 2004) ed ha lo scopo di esaminare altre forme di previdenza obbligatoria, con caratteristiche istituzionali e finalità differenti. Con lo stesso taglio espositivo e dimensionale del lavoro precedente, si procederà ad illustrare le forme di previdenza previste per i liberi professionisti.

Si tratta di un ramo della previdenza obbligatoria di notevole rilevanza, che interessa oltre un milione di famiglie, relativo a numerose categorie professionali e gestito da specifici Enti o Casse di previdenza istituiti per legge.

Nei paragrafi seguenti si effettuerà in modo molto conciso una ricognizione della genesi, dello sviluppo e dell’attuale classificazione legislativa di una ventina di Istituzioni, cercando di metterne in rilievo gli aspetti maggiormente interessanti e caratterizzanti dal punto di vista contributivo ed erogativo.

E’ importante ribadire che l’esposizione delle diverse realtà istituzionali descritte è limitata agli Enti che svolgono attività “previdenziali obbligatorie”, cioè quelli che la letteratura specialistica include normalmente nel “primo pilastro” della copertura previdenziale. Trattasi pertanto di forme di previdenza che nulla hanno a che fare con la cosiddetta previdenza complementare facoltativa (secondo e terzo pilastro di protezione), la cui disciplina potrà essere illustrata in altra occasione.

Può notarsi tuttavia che un numero non trascurabile di persone iscritte obbligatoriamente alle Casse private o privatizzate sono contemporaneamente ed obbligatoriamente iscritte ad altre forme di previdenza come, ad esempio l’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) gestita dall’INPS. Per esse l’iscrizione alla Cassa professionale diviene sostanzialmente una protezione di secondo pilastro obbligatoria.

## 2. La situazione attuale

Una qualsiasi indagine sull'argomento trattato in queste pagine non può prescindere da un cenno storico, pur se contenuto nei minimi termini, sull'evoluzione delle vicende che hanno condotto alla presente condizione giuridica ed amministrativa.

Sino ai primi anni novanta del secolo scorso, una serie numerosa di libere professioni aveva ottenuto, a seguito di vari tipi di sollecitazioni esercitate dai singoli iscritti e dagli organismi rappresentativi delle categorie professionali, l'istituzione di un Ente o di una Cassa preposta ad assicurare la copertura previdenziale di prestazioni pensionistiche fondamentali, soprattutto quelle a lungo termine.

Il fenomeno aveva avuto i suoi esordi nella prima metà del novecento sulla spinta della legislazione sociale che lo Stato aveva adottato per i lavoratori dipendenti in materia di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti.

Il percorso è risultato all'inizio molto accidentato perché occorre superare una obiezione fondamentale per le concezioni politiche e sociali dell'epoca: quella relativa alla opportunità di garantire una prestazione pensionistica a categorie di professionisti che sembrava non avessero i requisiti per ottenerla.

La motivazione veniva individuata nella situazione economica tipica del professionista, ritenuta precaria perché condizionata dalla aleatorietà di svolgimento della libera professione e quindi dalla carenza di continuità e di certezza della contribuzione.

In effetti le prime categorie professionali che hanno raggiunto traguardi previdenziali e assistenziali significativi prima della seconda guerra mondiale sono state quelle dei notai (1918), dei giornalisti (1925), dei farmacisti (1934) e dei medici (1937), ossia quattro categorie in cui la citata aleatorietà della professione assume, per le modalità di svolgimento della stessa, aspetti molto attenuati.

Nella seconda metà del novecento, il fenomeno di proliferazione delle libere professioni, e quindi degli Enti o Casse preposte alla loro previdenza, ha assunto un ritmo più accelerato. In un primo tempo si è provveduto ad armonizzare la figura giuridica e le funzioni amministrative di alcuni Enti pubblici che sono stati "privatizzati" (ossia Enti privati che svolgono funzioni di interesse pubblico) in base al **D.Lgs. 509/94**. Successivamente, per altre categorie professionali in attesa di regolamentazione, sono stati istituiti altri "nuovi" Enti previdenziali con caratteristiche "similari" a quelli già privatizzati (**D.Lgs. 103/96**).

Alle due predette "famiglie" di Enti, individuate in base alla norma istitutiva di riferimento, saranno dedicati i due successivi paragrafi, che illustrano i lineamenti essenziali dei rispettivi campi di applicazione e delle principali caratteristiche della copertura assicurativa garantita (contributi e prestazioni pensionistiche).

Le situazioni descritte corrispondono a quanto previsto dalle norme vigenti al giugno 2004, anche se per qualche Ente è stata inserita qualche anticipazione a quanto è presumibile che avvenga in un prossimo futuro, in base a proposte avanzate ed a normative in gestazione.

Il quadro normativo presentato non tiene ancora conto, per ovvi motivi, di quanto previsto dal testo definitivo della legge-delega approvata nel luglio 2004, concernente le nuove norme in materia pensionistica nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno della previdenza complementare e per il riordino degli Enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

I motivi che suggeriscono di soprassedere, al momento, alle fasi di approfondimento delle possibili conseguenze sul panorama previdenziale del testo legislativo in oggetto sono soprattutto connessi alla considerazione che, trattandosi di una delega complessa, per cogliere i tratti definitivi della riforma è necessario - soprattutto per alcuni passaggi - attendere che si manifesti compiutamente il quadro delle norme attuative che, si immagina, saranno numerose e consistenti.

Malgrado queste temporanee riserve, va rilevato che la legge-delega dà ampio riconoscimento dell'attività degli Enti previdenziali privatizzati e pone le premesse per un ulteriore rafforzamento delle attività loro demandate. Le disposizioni contenute nei commi da 34 a 38, oltre a ribadire il riconoscimento istituzionale e funzionale degli Enti privatizzati, prevedono, sempre nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione, la possibilità di innovativi interventi diretti in materia di :

- inclusione, nell'ambito delle prestazioni, di forme di tutela sanitaria integrativa;
- istituzione di forme pensionistiche complementari;
- possibile ricorso ad accorpamenti degli Enti esistenti e inclusione di nuove categorie professionali similari prive di protezione previdenziale;
- modulazione in misura differenziata su base opzionale dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti con riaffermazione della totale deducibilità fiscale della stessa;
- disciplina afferente la gestione dei beni, il trasferimento delle loro proprietà, le modalità di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari.

### 3. Le Casse e gli Enti privatizzati (D.Lgs. 509/94)

Le Casse e gli Enti privatizzati rappresentano il nucleo storico della previdenza dei professionisti con platee di iscritti spesso molto numerose e socialmente rilevanti.

Dette Casse hanno tutte una data di istituzione lontana nel tempo anche se spesso, per le specificità delle professioni protette, presentano vicende ed esperienze amministrative molto diverse. Tutte però hanno ritenuto utile optare, avvalendosi

del D.Lgs. 509/94, seppure in momenti differenti, per il passaggio dalla struttura di tipo pubblico a quella di tipo privatistico, continuando a perseguire le precedenti finalità di interesse pubblico.

Nella fattispecie l'interesse pubblico è rappresentato in via primaria dalla copertura del rischio per eventi che riducono od annullano la capacità reddituale dell'iscritto (pensionamento o inabilità) ed in via secondaria dalla predisposizione di provvidenze rivolte alla protezione economica del nucleo familiare in caso di decesso del professionista.

Dall'assoluta rilevanza pubblica della funzione di copertura assicurativa affidata alle Casse discende la **obbligatorietà di iscrizione e di contribuzione** agli Enti, i quali sono soggetti alla vigilanza di varie istituzioni statali tra cui quella del Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Difatti se è vero che, a causa della privatizzazione, lo Stato non è più direttamente responsabile della previdenza erogata dai singoli Enti di previdenza, è anche vero che non può consentire gestioni deficitarie che potrebbero vanificare per gli iscritti le prestazioni attese derivanti dai contributi versati obbligatoriamente per legge.

Il **sistema finanziario di gestione** delle Casse privatizzate può essere generalmente considerato un "sistema misto" dal punto di vista tecnico poiché, insieme ad una componente a "ripartizione" sono presenti spesso cospicue riserve e quindi una componente a "capitalizzazione", sotto forma sia di immobili che di attività mobiliari (titoli, liquidità ed altro).

La **contribuzione** è estremamente variabile tra i diversi Enti per quanto riguarda gli importi assoluti, le aliquote utilizzate ed il metodo di calcolo della contribuzione, che può avvenire in misura fissa oppure variabile in funzione del reddito e del volume d'affari del professionista.

La diversità di soluzioni contributive trae origine dalla specificità operativa e reddituale delle singole professioni le cui caratteristiche esplicative non possono essere del tutto armonizzate con l'intervento del Decreto legislativo n. 509.

Per analoghi motivi anche le **prestazioni** sono estremamente variegata, sia per l'entità dell'importo medio erogato, che per la metodologia di calcolo.

Si noti che la difformità dei trattamenti non deriva esclusivamente dal ricorso ai due diversi sistemi di calcolo che attualmente costituiscono oggetto di un vivace dibattito in sede tecnica, ovvero "retributivo" e "contributivo". Infatti alcuni Enti erogano le prestazioni in funzione della sola anzianità contributiva, oppure in base a criteri completamente diversi da quelli adottati dai due sistemi cui si è accennato.

Un'ultima notazione di carattere generale riguarda un atteggiamento amministrativo comune presente nelle realtà operative di questi Enti. Si osserva infatti che in tutte le Casse, pur in presenza di condizione di sostenibilità economica di segno positivo nel breve periodo, si procede ad un costante monitoraggio dell'andamento della situazione economico - finanziaria della gestione nel medio - lungo perio-

do al fine di contrastare tempestivamente eventuali situazioni di difficoltà. Tale attenzione ha già indotto qualche Ente a progettare di riformare il sistema pensionistico per cui la normativa di seguito esaminata è, spesso da considerare “*in fieri*”, soggetta pertanto a modifiche che all’atto della redazione del presente documento non sono ancora operative o addirittura prevedibili.

Si riporta di seguito l’elenco - predisposto senza seguire alcun ordine di compilazione - delle Casse ed Enti privatizzati in base alla norma del D.Lgs. 509/94 che verranno illustrati e brevemente analizzati nel prosieguo.

- |    |                             |                                     |
|----|-----------------------------|-------------------------------------|
| a) | <b>Cassa Forense</b>        | per avvocati e procuratori legali;  |
| b) | <b>Cassa del Notariato</b>  | per i notai;                        |
| c) | <b>Cassa Commercialisti</b> | per i dottori commercialisti;       |
| d) | <b>Cassa Ragionieri</b>     | per i ragionieri;                   |
| e) | <b>Cassa Geometri</b>       | per i geometri;                     |
| f) | <b>Enpacl</b>               | per i consulenti del lavoro;        |
| g) | <b>Enpam</b>                | per i medici;                       |
| h) | <b>Inarcassa</b>            | per gli ingegneri e gli architetti; |
| i) | <b>Enpav</b>                | per i veterinari;                   |
| j) | <b>Enpaf</b>                | per i farmacisti.                   |

E’ da notare che altri Enti usufruiscono delle funzioni privatizzate previste dal D.Lgs. 509/94, come l’**Enasarco**, Fondazione che assicura la previdenza ad oltre trecentomila rappresentanti ed agenti di commercio, l’**Inpgi** per i giornalisti o l’**Enpaia** per gli impiegati e dirigenti dell’agricoltura.

Essendo Enti soggetti a problematiche di carattere lavorativo e previdenziale differenti, riguardando in sostanza lavoratori dipendenti o assimilabili a questa categoria e non liberi professionisti in senso stretto, l’esame della gestione principale di tali Istituzioni non è stata inclusa nella presente rassegna.

Siccome però, gli ultimi due Enti citati accolgono nel loro ambito gestioni separate che interessano alcuni settori della collettività del D.Lgs. 103/96, esse verranno illustrate ed esaminate nel paragrafo che tratta delle “nuove Casse” e dei “nuovi Enti”.

Si è inoltre ommesso di esaminare l’**ONAOSI** perché - pur essendo incluso nella sfera di applicazione del decreto 509 - svolge, in favore degli orfani e delle famiglie dei sanitari italiani, una azione di sostegno che riveste prevalenti finalità di tipo assistenziale (borse di studio, soggiorni, vacanze) e non di tipo pensionistico.

### 3.1 La Cassa Forense

Istituita con LEGGE n. 6 dell’8 gennaio 1952 e trasformata in Fondazione di diritto privato nel 1995 in base al D.Lgs. 509 del 30 giugno 1994 assicura previdenza ed assistenza ad avvocati e procuratori legali che esercitano la libera professione con

continuità comprovata dal raggiungimento di un determinato reddito o volume d'affari.

Essa conta circa 105.000 iscritti e 29.000 pensionati.

La **Contribuzione** prevista è la seguente:

- *Contributo soggettivo* pari al 10% del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF (con un reddito imponibile massimo di 78.650 euro nel 2004 oltre il quale detto contributo è ridotto al 3%) e con un minimo contributivo pari a 1.190 euro. E' prevista inoltre la riduzione al 50% del contributo soggettivo per due anni in favore degli iscritti alla Cassa con età inferiore a 35 anni.
- *Contributo integrativo* pari al 2% del volume d'affari, ripetibile sul cliente, con un minimo contributivo di 355 euro per l'anno 2004.

E' previsto anche un *Contributo di maternità* di importo uguale per tutti gli iscritti.

Le **Prestazioni** garantite ed i requisiti per ottenerle sono i seguenti:

- La *Pensione di vecchiaia* che si consegue con il requisito di 65 anni di età e 30 anni di anzianità contributiva.
- La *Pensione di anzianità* che si consegue con il requisito di 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva o 40 anni d'anzianità indipendentemente dall'età.
- La *Pensione ai superstiti* ovvero *indiretta* nel caso di decesso dell'iscritto attivo o di *reversibilità* se il dante causa è il pensionato.

Sono previste dal regolamento anche *la Pensione di inabilità ed invalidità*. Il calcolo della pensione di inabilità si effettua con le stesse modalità della pensione di vecchiaia, l'anzianità è aumentata di 10 anni con un massimo comunque di 35 e non può essere di importo annuo inferiore ad 8 volte il contributo minimo. L'importo della pensione di invalidità è pari al 70% della corrispondente pensione di inabilità.

Il *calcolo delle prestazioni* sopra indicate è effettuato con il metodo retributivo ovvero: alla media dei migliori 20 redditi (valutati sino al massimale contributivo per il 10%) sugli ultimi 25 dichiarati, rivalutati in base ad appositi coefficienti, si applicano delle aliquote di rendimento per scaglioni (da 1,75 % sul primo scaglione, decrescente sino a 1,15% sul quarto ed ultimo) per ogni anno di anzianità maturato.

E' da notare che per gli iscritti che alla data del 31.12.2001 potevano far valere almeno 45 anni di età e 10 di anzianità le prestazioni sono erogate in due quote. La prima quota con il regolamento vigente a tale data (più vantaggioso) per le anzianità maturate al 31.12.2001, la seconda determinata in base al metodo descritto in precedenza.

Inoltre il pensionato che continui la propria attività professionale e quindi prosegue la contribuzione ha diritto a supplementi biennali di pensione.

### 3.2 La Cassa del Notariato

Istituita nel 1919 con R. DL: n. 2239 e trasformata in Fondazione con D. M. del 22 settembre 1995 assicura previdenza ed assistenza alla categoria dei notai. Essa conta circa 4.550 iscritti e 2.350 pensionati.

La **Contribuzione** è pari al 25% degli onorari di repertorio. E' previsto anche un *Contributo di maternità* di importo uguale per tutti gli iscritti.

Le **Prestazioni** garantite ed i requisiti necessari sono i seguenti:

- La *Pensione di vecchiaia* che si consegue con il requisito di 75 anni di età e 10 anni di anzianità contributiva oppure 65 anni di età e 20 anni di anzianità.
- La *Pensione di anzianità* che si consegue con il requisito di 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva o 40 anni d'anzianità indipendentemente dall'età.
- La *Pensione ai superstiti* ovvero *indiretta* nel caso di decesso dell'iscritto attivo o di *reversibilità* se il dante causa è il pensionato che si calcola con lo stesso criterio di quella principale riducendola ad una percentuale variabile, a seconda del numero di componenti il nucleo superstita, dal 70% sino al 100%.

Sono inoltre erogate delle *Pensioni speciali* per eventi causati da guerra o motivi di servizio e una indennità "*una tantum*" detta *indennità di cessazione* liquidata al momento della quiescenza del notaio.

E' prevista dal regolamento anche la *Pensione di inabilità* in caso impossibilità assoluta e permanente a continuare l'esercizio della professione.

*Calcolo delle Prestazioni:* è stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione un importo che si riferisce ad una anzianità di 10 anni. Esso è funzione sia del livello raggiunto dalla prestazione nell'anno precedente che dell'inflazione registrata e delle dinamiche reddituali della categoria. Tale importo base è incrementato per ciascun iscritto del 2.7% per ogni anno di anzianità eccedente il decimo con un massimo di 40.

La pensione è pertanto funzione della sola anzianità di iscrizione ed è indipendente dal reddito dichiarato e dai contributi versati.

### 3.3 La Cassa Commercialisti (CNPADC)

Istituita nel 1963 e trasformata in Ente Privato nel 1995 in base alla delibera del 19 dicembre 1994 a norma del D.Lgs. 509/94, assicura previdenza ed assistenza alla categoria dei dottori commercialisti.

Essa conta circa 39.700 iscritti e 3.700 pensionati.

In funzione delle risultanze degli accertamenti attuariali effettuati e dell'ipotesi di fusione con la Cassa dei Ragionieri, la CNPADC ha effettuato una corposa riforma

che ne ha modificato considerevolmente sia l'aspetto contributivo che quello delle prestazioni pensionistiche.

Difatti pur mantenendo un sistema finanziario di gestione invariato e, come già accennato, sostanzialmente misto, è stato deciso di introdurre il calcolo delle prestazioni con il metodo contributivo mutuato da quello previsto per l'INPS nell'AGO dalla legge di riforma del sistema previdenziale legge 335/95. Il nuovo sistema è messo in atto rispettando il principio del *pro-rata*, ovvero applicando detto metodo solo per le anzianità maturate successivamente alla introduzione della riforma.

Di seguito è esposto il quadro della situazione attuale e si darà cenno delle variazioni introdotte.

La **Contribuzione** prevista è la seguente

- *Contributo soggettivo* è dovuto in misura variabile dal 10 al 17% del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF (con un reddito imponibile massimo di 140.000 Euro) e con un minimo contributivo pari a 2.085 euro. E' prevista inoltre la non applicazione del contributo soggettivo minimo per 3 anni in favore degli iscritti alla Cassa con età inferiore a 35 anni.
- *Contributo integrativo* pari al 4% del volume d'affari dall'anno 2005, ripetibile sul cliente, con un minimo contributivo pari al 4% da applicarsi ad un volume di affari pari a 15 volte il contributo soggettivo minimo. Detto contributo integrativo minimo entrerà in vigore nell'anno 2006.

E' previsto anche un *Contributo di maternità* di importo uguale per tutti gli iscritti.

Le **Prestazioni** garantite ed i requisiti necessari sono i seguenti:

- La *Pensione di vecchiaia* che si consegue con il requisito variabile dai 66 ai 68 anni di età e dai 31 a 33 anni di anzianità contributiva a secondo della condizione anagrafico - contributiva dell'iscritto rilevata al 31.12.2003. E' presente anche un requisito valido per tutti con 70 anni di età e 25 di anzianità.
- La *Pensione di anzianità (o vecchiaia anticipata)* che si consegue con il requisito di 61 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva o 40 anni d'anzianità indipendentemente dall'età.

E' prevista dal regolamento anche la *Pensione di inabilità* in caso di impossibilità assoluta e permanente a continuare l'esercizio della professione. Il diritto alla prestazione è subordinato in caso di malattia al possesso del requisito di anzianità minima di 10 anni; tale requisito non è necessario in caso di infortunio.

- La *Pensione indiretta* nel caso di decesso dell'iscritto attivo che possa far valere almeno 10 anni di anzianità in caso di decesso per malattia e 5 anni se la causa è un infortunio.
- La *Pensione di reversibilità* se il dante causa è il pensionato.

Le pensioni ai superstiti di cui sopra si calcolano abbattendo la prestazione del dante causa al 60% in caso di un solo superstite, all'80% nel caso di due e non riducendola se gli aventi diritto sono almeno tre.

Il *Calcolo delle Prestazioni* di cui sopra è effettuato a partire dall'anno 2004 con il metodo contributivo ex legge 335/95 ovvero: i contributi soggettivi versati annualmente sono nominalmente attribuiti a conti individuali ed annualmente rivalutati secondo la media del Pil nominale del quinquennio precedente. Tali montanti individuali vengono trasformati, al momento del pensionamento, in pensione tramite il prodotto con i coefficienti attuariali distinti per età che si riportano in allegato (Tabella A).

Si ricorda che, per gli iscritti presenti alla data del 31 dicembre 2003, le prestazioni sono erogate in due quote.

La *prima quota* per le anzianità maturate sino al 2003 con il regolamento vigente a tale data che si basava sul metodo retributivo, simile a quello descritto in precedenza per la cassa Forense seppure con aliquote di rendimento e medie reddituali specifiche per la categoria.

La *seconda quota* che si riferisce alle anzianità successive è determinata secondo il metodo contributivo appena illustrato.

Inoltre il pensionato che continui la propria attività professionale e quindi prosegua la contribuzione ha diritto a supplementi quinquennali di pensione calcolati con il metodo contributivo.

#### 3.4 La Cassa Ragionieri (CNPR)

Istituita nel 1963 e trasformata in Ente Privato nel 1995 in base al D.Lgs. 509/94, assicura previdenza ed assistenza alla categoria dei ragionieri e dei periti commerciali.

Essa conta attualmente circa 32.200 iscritti e 3.850 pensionati.

Anche la CNPR a causa sia delle risultanze degli accertamenti attuariali effettuati sia dell'ipotesi di fusione con la CNPADAC, ma soprattutto in forza dei mutamenti di tipo ordinistico - professionale che hanno messo in discussione il requisito fondamentale per un ente gestito in parte a ripartizione di poter contare su flussi di iscritti negli anni futuri, ha effettuato una drastica riforma previdenziale che ne ha fortemente mutato sia l'aspetto contributivo che quello delle prestazioni pensionistiche.

Come per la Cassa commercialisti, anche la CNPR, pur mantenendo un sistema finanziario di gestione invariato e come già accennato sostanzialmente misto, ha introdotto il calcolo delle prestazioni pro rata con il metodo di calcolo di tipo contributivo ex legge n. 335/95.

La **Contribuzione** prevista è la seguente.

- *Contributo soggettivo*, dovuto in misura variabile dall' 8% al 15% del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF (con un reddito imponibile massimo di 80.391 euro per l'anno 2003) e con un minimo contributivo pari a 2.500 euro nel 2004. E' previsto, inoltre, un *Contributo Soggettivo Supplementare* pari allo 0,5% del reddito IRPEF con un minimo di 150 euro che non viene attri-

buito al montante individuale ma viene utilizzato a fini di solidarietà, assistenza e per le prestazioni di premorienza ed invalidità.

- *Contributo integrativo* pari al 4% del volume d'affari dall'anno 2005, ripetibile sul cliente.
- *Contributo straordinario di solidarietà* è dovuto dai pensionati ante 2002, temporaneamente sino al 2008, per un'aliquota variabile dall'1 al 6% in funzione dell'importo della pensione percepita.

E' previsto anche un *Contributo di maternità* di importo uguale per tutti gli iscritti.

Le **Prestazioni** garantite ed i requisiti per ottenerle sono i seguenti

- La *Pensione di vecchiaia* che si consegue con il requisito di 65 anni di età e da 30 anni di anzianità oppure con 70 anni di età e 25 di anzianità per gli iscritti prima del 2004. Per i nuovi iscritti vale il requisito di 65 anni di età e di 5 anni di anzianità ovvero 58 anni di età e da 37 anni di contribuzione o con 40 anni di anzianità a qualunque età.
- La *Pensione di anzianità* si matura con il requisito di 58 anni di età e 37 anni di anzianità contributiva o 40 anni d'iscrizione indipendentemente dall'età. Essa è soggetta a dei coefficienti di riduzione in funzione del numero di anni che mancano al raggiungimento dei 65 anni.

E' prevista dal regolamento anche la *Pensione di inabilità* in caso impossibilità assoluta e permanente a continuare l'esercizio della professione. Il diritto alla prestazione è subordinato in caso di malattia al possesso del requisito di anzianità minima di 10 anni, 5 anni in caso di infortunio.

- La *Pensione di invalidità* nel caso in cui la capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo. Il diritto alla prestazione è subordinato agli stessi vincoli di anzianità contributiva della inabilità, ma l'importo è pari al 70% di quest'ultima.
- La *Pensione indiretta* nel caso di decesso dell'iscritto attivo che possa far valere almeno 10 anni di anzianità in caso di decesso per malattia e 5 anni se la causa è un infortunio .
- La *Pensione di reversibilità* se il dante causa è il pensionato.

Le pensioni ai superstiti di cui sopra si calcolano abbattendo la prestazione del dante causa al 60% in caso di un solo superstite, all'80% nel caso di due e non riducendola se gli aventi diritto sono almeno tre.

Il *Calcolo delle Prestazioni* di cui sopra è effettuato a partire dall'anno 2004 con il metodo contributivo ex legge 335/95 ovvero: i contributi soggettivi versati annualmente sono nominalmente attribuiti a conti individuali ed annualmente rivalutati secondo la media del Pil nominale del quinquennio precedente. Tali montanti individuali vengono trasformati, al momento del pensionamento, in pensione tramite il prodotto con i coefficienti attuariali distinti per età che si riportano in allegato (Tabella A).

Per gli iscritti presenti alla data del 31.12.2003 la pensione è somma di due quote:

- la *prima quota*, per le anzianità maturate sino al 2003 con il regolamento vigente a tale data che si basava sul metodo retributivo ovvero alla media dei redditi rivalutati vengono applicate delle aliquote di rendimento per ogni anno di contribuzione. In questo caso la pensione per la prima quota è calcolata per tutti gli iscritti alla data del 31.12.2003 una volta per tutte e solo rivalutata in base all'inflazione sino al momento del pensionamento. Essa non può superare gli 82.000 euro, ma non può essere inferiore all'80% della pensione che sarebbe spettata all'iscritto se fosse stata calcolata con il metodo vigente al giugno 2002.
- la *seconda quota*, che si riferisce alle anzianità successive, è determinata secondo il metodo contributivo descritto in precedenza.

### 3.5 La Cassa Geometri

Istituita nel 1955 e trasformata in Ente Privato nel 1995 su delibera del 19 novembre 1994, assicura previdenza ed assistenza alla categoria dei geometri liberi professionisti.

Essa conta attualmente circa 90.000 iscritti e 19.700 pensionati.

La **Contribuzione** prevista è la seguente.

- *Contributo soggettivo* pari al 10% del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF (con un reddito imponibile massimo di 78.200 euro nel 2004 oltre il quale detto contributo è ridotto al 3,5%) e con un minimo contributivo pari a 1.465 euro. E' prevista inoltre la riduzione da due terzi ad un terzo del contributo soggettivo per due anni in favore dei neodiplomati in funzione di norme regolamentari.
- *Contributo integrativo* pari al 4% del volume d'affari, ripetibile sul cliente, con un minimo contributivo di 470 euro per l'anno 2004.

E' previsto anche un *Contributo di maternità* di importo uguale per tutti gli iscritti.

Le **Prestazioni** garantite ed i requisiti per ottenerle sono le seguenti.

- La *Pensione di vecchiaia* che si consegue con il requisito di 65 anni di età e 30 anni di anzianità contributiva.
- La *Pensione di anzianità* che si consegue con il requisito di 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva o 40 anni d'anzianità indipendentemente dall'età. Questa prestazione subisce una riduzione in funzione del numero di anni di età e d'anzianità che il pensionando possiede al momento della quiescenza in base alla distanza dal requisito di 65 anni di età e 40 di anzianità.
- la *Pensione di inabilità* in caso impossibilità assoluta e permanente a continuare l'esercizio della professione. Il diritto alla prestazione è subordinato in caso di malattia al possesso del requisito di anzianità minima di 10 anni, 5 anni in caso di infortunio e comunque ad una età di iscrizione o reinscrizione

inferiore ai 40 anni.

- la *Pensione di invalidità* nel caso in cui la capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo . Il diritto alla prestazione è subordinato agli stessi vincoli di anzianità contributiva della inabilità, ma l'importo è pari al 70% di quest'ultima.
- La *Pensione indiretta* nel caso di decesso dell'iscritto attivo che possa far valere almeno 10 anni di anzianità e se iscritto prima del 40° anno d'età .
- La *Pensione di reversibilità* se il dante causa è il pensionato.

Le pensioni ai superstiti di cui sopra si calcolano abbattendo la prestazione del dante causa al 60% in caso di un solo superstite, all'80% nel caso di due e non riducendola se gli aventi diritto sono almeno tre.

Il *Calcolo delle Prestazioni* di cui sopra è effettuato con il metodo retributivo calcolato su tre quote ovvero:

- la *prima quota* per le anzianità sino all'anno 1997 sulla media dei migliori 10 redditi sugli ultimi 15 dichiarati, rivalutati in base ad appositi coefficienti: si applica il 2% per ogni anno di anzianità maturato e aliquote a decrescere sugli scaglioni successivi;
- la *seconda quota* per le anzianità dal 1998 al 2002 sulla media dei migliori 25 redditi sugli ultimi 30 dichiarati, rivalutati in base ad appositi coefficienti: si applica il 2% per ogni anno di anzianità maturato e aliquote a decrescere sugli scaglioni successivi;
- la *terza quota* per le anzianità dal 2003 in poi sulla media dei migliori 25 redditi sugli ultimi 30 dichiarati, rivalutati in base ad appositi coefficienti: si applica l'1,75% per ogni anno di anzianità maturato sul primo scaglione (pari a 17.150 euro) e aliquote a decrescere sui successivi.

Il pensionato che continui la propria attività professionale e quindi prosegua la contribuzione ha diritto a supplementi di pensione calcolati con il sistema contributivo utilizzando il coefficiente di trasformazione del 65° anno d'età della Tabella A allegata.

### 3.6 L'ENPACL

Istituita nel 1971 e trasformata in Ente Privato nel 1995 in base al D.Lgs. 509/94, assicura previdenza ed assistenza alla categoria consulenti del lavoro iscritti all'albo professionale.

Essa conta attualmente circa 20.000 iscritti e 5.100 pensionati.

La **Contribuzione** prevista è la seguente:

- *Contributo Soggettivo*, in misura fissa (2.313,73 euro per l'anno 2004). E' prevista inoltre la riduzione a 1.156,86 euro per i neo iscritti infra 35enni e per coloro che godono di altre coperture previdenziali obbligatorie.
- *Contributo integrativo*, pari al 2% del volume d'affari ripetibile sul cliente.

I requisiti e le **Prestazioni** garantite sono riportate di seguito:

- La *Pensione di vecchiaia* che si consegue con il requisito di 65 anni di età e 30 anni di anzianità contributiva oppure per i nati negli anni dal 1929 al 1938 con 65 anni di età e anzianità che varia da 25 a 29 anni.
- La *Pensione di anzianità* che si consegue con il requisito di 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva o 40 anni d'anzianità indipendentemente dall'età. L'importo di tale pensione viene incrementato di 5/30mi rispetto a quello erogato per la vecchiaia.
- La *Pensione ai superstiti* ovvero *indiretta* nel caso di decesso dell'iscritto attivo o di *reversibilità* se il dante causa è il pensionato che si calcola con lo stesso criterio di quella principale riducendola in percentuale a seconda del numero di componenti il nucleo superstite (dal 70% sino al 100%).
- La *Pensione di inabilità* in caso impossibilità assoluta e permanente a continuare l'esercizio della professione. Il diritto alla prestazione è subordinato in caso di malattia al possesso del requisito di anzianità minima di anni, in caso di infortunio si prescinde da tale requisito.
- La *Pensione di invalidità nel* caso in cui la capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo . Il diritto alla prestazione è subordinato agli stessi vincoli di anzianità contributiva della inabilità, ma l'importo è pari al 70% di quest'ultima.
- La *Pensione indiretta* nel caso di decesso dell'iscritto attivo che possa far valere almeno 10 anni di anzianità e se iscritto prima del 50° anno d'età.
- La *Pensione di reversibilità* se il dante causa è il pensionato.

Le pensioni ai superstiti di cui sopra si calcolano abbattendo la prestazione del dante causa al 60% in caso di un solo superstite, all'80% nel caso di due e non riducendola se gli aventi diritto sono almeno tre.

Il *Calcolo delle Prestazioni*: la pensione base è per l'anno 2004 pari a 7.899,91 euro per la vecchiaia e 9.216,56 per l'anzianità. Tale importo base è incrementato per ciascun iscritto del 10% di quanto versato come contribuzione integrativa sino al 2002, dell'8% per il 2003 e del 7,5% di quanto versato per le marche; l'importo base è però ridotto in funzione dei mesi per i quali si è usufruito di contribuzioni ridotte.

Il pensionato che continui la propria attività professionale e quindi prosegua la contribuzione ha diritto a supplementi di pensione biennali.

### 3.7 L'ENPAM

Istituita nel 1937 e trasformata in Fondazione nel 1995 in base al D.Lgs. 509/94, assicura previdenza ed assistenza alla categoria dei medici e degli odontoiatri.

Esso amministra la previdenza per circa 315.000 iscritti e 77.000 pensionati.

La gestione è suddivisa in 4 differenti comparti e precisamente:

- Il Fondo generale
- Il Fondo generici

- Il Fondo specialisti ambulatoriali
- Il Fondo specialisti esterni

### *Il Fondo generale*

Sono iscritti al Fondo la generalità dei medici e degli odontoiatri.  
Il Fondo è costituito da due gestioni distinte *Quota A e Quota B*

#### Quota A

La **Contribuzione** è pari a:

- 148,80 euro sino a 30 anni;
- 298,13 euro sino da 30 a 35 anni;
- 568,10 euro sino da 35 a 40 anni;
- 1.057,55 euro sino da 40 a 65 anni.

Le **Prestazioni** garantite sono cumulabili con altre gestite dall'ENPAM o da altri enti e sono le seguenti.

La *pensione ordinaria* che si consegue con il requisito di 65 anni di età e 5 anni di anzianità contributiva oppure con il requisito di 58 anni di età ed almeno 35 anni di anzianità contributiva.

Il *calcolo della prestazione* avviene con il metodo retributivo ovvero alla media dei redditi ricostruiti dai contributi minimi divisi per l'aliquota del 12,5% di contribuzione, si applica l'aliquota dell'1,1% per ogni anno di anzianità sino al 1997, dell'1,75% dal 1998 in poi.

Tale trattamento è *reversibile* ai superstiti; sono previste anche una pensione in caso *morte dell'iscritto* prima del raggiungimento del pensionamento, la prestazione in caso di *inabilità* assoluta e permanente e di *invalidità temporanea*.

#### Quota B

L'iscrizione è consentita ai medici che hanno altre forme di previdenza obbligatoria ed è prevista una **Contribuzione** pari al 12,50% sino a 44.810 euro, 1% sull'ecceденza.

Le **Prestazioni** garantite sono le seguenti.

La *pensione ordinaria* che si consegue con il requisito di 65 anni di età e 5 anni di anzianità contributiva oppure con il requisito di 58 anni di età ed almeno 35 anni di anzianità contributiva.

Il *calcolo della prestazione* avviene con il metodo retributivo ovvero alla media dei redditi rivalutati si applica l'aliquota dell'1,75%. E' prevista una maggiorazione per coloro che contribuiscono con l'1% oltre il reddito di 44.810 euro, mentre per chi versa un contributo ridotto del 2% l'aliquota di computo della prestazione è pari a 0,28.

Tale trattamento è *reversibile* ai superstiti; è prevista anche una pensione in caso *morte dell'iscritto* prima del raggiungimento del pensionamento ed ancora la prestazione in caso di *inabilità* assoluta e permanente e di *invalidità temporanea*.

### *Il Fondo medici generici*

Sono iscritti al Fondo tutti i medici generici, pediatri e guardie mediche che possiedono un rapporto professionale con il SSN od operanti presso i propri studi professionali

La **Contribuzione** prevista avviene in base al contratto collettivo nazionale all'art 48 della L 883 del 23/12/1978.

Le **Prestazioni** garantite sono cumulabili con altre gestite dall'ENPAM o da altri enti e sono le seguenti.

Il *trattamento ordinario* che si consegue con il requisito di 65 anni di età e 30 anni di anzianità contributiva oppure con il requisito di 58 anni di età ed almeno 35 anni di anzianità contributiva ovvero con 40 anni di anzianità indipendentemente dall'età.

Il *calcolo della prestazione* avviene con il metodo retributivo ovvero alla media dei redditi rivalutati si applica l'aliquota dell' 1,40% per ogni anno di anzianità successivo al 1994, del 2,25% per ogni anno di anzianità dal 1984 al 1994, 1,65% per ciascun anno ante 1984.

Tale trattamento è *reversibile* ai superstiti; sono previste anche una pensione in caso *morte dell'iscritto* prima del raggiungimento del pensionamento, la prestazione di *inabilità* assoluta e permanente e di *invalidità temporanea*.

La normativa comprende due particolarità. La *prima* riguarda la possibilità di convertire sotto forma di *capitale* un importo pari al 15% dell'importo della pensione; la *seconda* la possibilità di ottenere la *restituzione dei contributi*, al netto di una quota trattenuta dal Fondo, per i medici per i quali si interrompa il rapporto di lavoro senza il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.

### *Il Fondo medici specialisti ambulatoriali*

Sono iscritti al Fondo tutti i medici ed odontoiatri che operano negli ambulatori del SSN.

La **Contribuzione** prevista avviene in base al contratto collettivo nazionale all'art 48 della L 883 del 23/12/1978.

Le **Prestazioni** garantite sono cumulabili con altre gestite dall'ENPAM o da altri enti e sono le seguenti.

Il *trattamento ordinario* che si consegue con il requisito di 65 anni di età e 30 anni di anzianità contributiva oppure con il requisito di 58 anni di età ed almeno 35 anni di anzianità contributiva ovvero con 40 anni di anzianità indipendentemente dall'età.

Tale trattamento è *reversibile* ai superstiti; sono previste anche una pensione in caso morte dell'iscritto prima del raggiungimento del pensionamento, la prestazione di *inabilità* assoluta e permanente e di *invalidità temporanea*.

Il *calcolo della prestazione* avviene con il metodo retributivo ovvero in base al reddito medio annuo ricostruito sui contributi versati dal medico si applica l'aliquota del 2,25% per ogni anno di anzianità per il numero medio di ore settimanali di lavoro svolte durante la durata del rapporto coperto da contribuzione e rettifiche secondo un meccanismo alquanto articolato.

Il regolamento prevede la possibilità di convertire sotto forma di *capitale* un importo pari al 15% dell'importo della pensione.

Esiste, inoltre, la possibilità di ottenere la *restituzione dei contributi*, al netto di una quota trattenuta dal Fondo, per i medici per i quali si interrompa il rapporto di lavoro senza il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento

### *Il Fondo medici specialisti esterni*

Sono iscritti al Fondo i medici specialisti ed odontoiatri che intrattengono un rapporto professionale con il SSN o che operano presso propri studi professionali.

La **Contribuzione** prevista avviene in base al contratto collettivo nazionale previsto all'art 48 della L 883 del 23/12/1978.

Le **Prestazioni** garantite sono cumulabili con altre gestite dall'ENPAM o da altri enti e sono le seguenti.

*Il trattamento ordinario* che si consegue con il requisito di 65 anni di età e 30 anni di anzianità contributiva oppure con il requisito di 58 anni di età ed almeno 35 anni di anzianità contributiva ovvero con 40 anni di anzianità indipendentemente dall'età.

Tale trattamento è *reversibile* ai superstiti; sono previste anche una pensione in caso morte dell'iscritto prima del raggiungimento del pensionamento, la prestazione di *inabilità* assoluta e permanente e di *invalidità temporanea*.

*Il calcolo della prestazione* avviene con il metodo retributivo ovvero al reddito medio annuo ricostruito in base ai contributi versati dal medico si applicano aliquote variabili dal 2,25% al 1,225% per ogni anno di anzianità contributiva maturata, in base al combinato disposto di diversi parametri alquanto articolati.

Il regolamento prevede la possibilità di convertire sotto forma di *capitale* un importo pari al 15% dell'importo della pensione

Esiste, inoltre, la possibilità di ottenere la *restituzione dei contributi*, al netto di una quota trattenuta dal Fondo, per i medici per i quali si interrompa il rapporto di lavoro senza il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento

### 3.8 L'INARCASSA

Istituita nel 1961 e trasformata in associazione privata in base al Decreto del Ministero del Lavoro del 28 novembre 1995, assicura previdenza ed assistenza ad ingegneri ed architetti liberi professionisti.

Essa conta attualmente più di 111.000 iscritti (di cui il 44% ingegneri e 56% architetti) con circa la metà degli aderenti con meno di 40 anni. Le prestazioni erogate sono circa 14.000 incluse 2.600 integrative di quelle erogate da altri enti .

La **Contribuzione** prevista è la seguente:

- *Contributo soggettivo* pari al 10% del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF (con un reddito imponibile massimo di 75.150 euro nel 2004 oltre il quale detto contributo è ridotto al 3%) e con un contributo minimo pari a

1150 euro. E' prevista inoltre la riduzione al 50% del contributo soggettivo per 3 anni in favore degli iscritti alla cassa con età inferiore a 35 anni.

- *Contributo integrativo* pari al 2% del volume d'affari, ripetibile sul cliente, con un minimo contributivo di 335 euro per l'anno 2004.

E' previsto anche un *Contributo di maternità* di importo uguale per tutti gli iscritti pari a 66 euro.

**Requisiti e Prestazioni** garantite sono le seguenti:

- La *Pensione di vecchiaia* che si consegue con il requisito di 65 anni di età e 30 anni di anzianità contributiva.
- La *Pensione di anzianità* che si consegue con il requisito di 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva o 40 anni d'anzianità indipendentemente dall'età.
- La *Pensione ai superstiti* ovvero indiretta nel caso di decesso dell'iscritto attivo o di reversibilità se il dante causa è il pensionato.

Il *calcolo delle prestazioni* di cui sopra è effettuato con il metodo retributivo ovvero alla media dei migliori 20 redditi, valutati sino al massimale contributivo per il 10%, sugli ultimi 25 dichiarati (norma che sarà a regime nell'anno 2009 attualmente si calcola sui migliori 15 degli ultimi 25), rivalutati in base ad appositi coefficienti, si applicano delle aliquote di rendimento per scaglioni per ogni anno di anzianità maturato (2% fino a 37.500 euro a decrescere sino all'1,14% oltre i 75.150).

Il regolamento prevede anche una *rendita previdenziale* per gli iscritti sino al 1971 i quali, avendo una altra forma di previdenza obbligatoria oltre ad Inarcassa, avevano facoltà di versare contributi in misura ridotta.

Inoltre il pensionato che continui la propria attività professionale e quindi prosegue la contribuzione ha diritto a supplementi biennali di pensione.

Sono previste dal regolamento anche *la Pensione di inabilità ed invalidità*. Il calcolo della pensione di inabilità si effettua con le stesse modalità della pensione di vecchiaia, l'anzianità è aumentata di 10 anni con un massimo comunque di 35.

Esiste, inoltre, la possibilità di ottenere la *restituzione dei contributi* per gli iscritti per i quali si interrompa l'iscrizione senza il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento o decedano senza possedere i requisiti contributivi minimi.

### 3.9 L'ENPAV

Istituita nel 1958 e trasformata in Istituzione di diritto privato (Associazione) con statuto approvato con Decreto Interministeriale del 21 gennaio 1996, assicura previdenza ed assistenza ai veterinari. Sono iscritti all'Enpav obbligatoriamente tutti i veterinari iscritti agli Albi anche se dipendenti e coperti da altra assicurazione obbligatoria.

In quest'ultimo caso l'iscrizione è facoltativa solo per gli iscritti agli albi successivamente al 1991.

L'Ente conta circa 21.500 iscritti e 6.100 pensionati.

La **Contribuzione** prevista è la seguente:

- *Contributo soggettivo* pari al 10% del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF (con un reddito imponibile massimo di 32.350 euro nel 2004 oltre il quale detto contributo è ridotto al 3%) e con un minimo contributivo pari a 1.240 euro. E' prevista inoltre la riduzione al 50% del contributo soggettivo per due anni in favore degli iscritti alla cassa con età inferiore a 32 anni.
- *Contributo integrativo* pari al 2% del volume d'affari, ripetibile sul cliente, con un minimo contributivo di 375 euro per l'anno 2004.
- *Integrazione contributiva* prevista per coloro i quali si porranno in quiescenza sino all'anno 2015; essa è pari al contributo soggettivo minimo vigente per integrare il numero di redditi necessari al calcolo della pensione secondo le nuove regole.

E' previsto anche un *Contributo di maternità* di importo uguale per tutti gli iscritti.

I requisiti e le **Prestazioni** garantite sono le seguenti:

- La *Pensione di vecchiaia* che si consegue con il requisito di 65 anni di età e 30 anni di anzianità contributiva.
- La *Pensione di anzianità* che si consegue con il requisito di 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva o 40 anni d'anzianità indipendentemente dall'età. Tale pensione è soggetta ad una riduzione che dipende dal numero di anni che al momento del pensionamento mancano all'iscritto per raggiungere i 65 anni di età.
- La *Pensione ai superstiti* ovvero *indiretta* nel caso di decesso dell'iscritto attivo o di *reversibilità* se il dante causa è il pensionato.

Il *Calcolo delle Prestazioni* di cui sopra è effettuato con il metodo retributivo ovvero: alla media dei migliori 25 redditi ( valutati sino al massimale contributivo per il 10%) sugli ultimi 30 dichiarati, rivalutati in base ad appositi coefficienti, si applicano delle aliquote di rendimento per scaglioni (da 1,8 % sul primo decrescente sino a 1,14% sul quarto ed ultimo scaglione) per ogni anno di anzianità maturato (a regime dal 2005).

E' da notare che per i veterinari già iscritti al 2001, le prestazioni sono erogate in due quote.

La *prima quota* con il regolamento (più vantaggioso) vigente a tale data per le anzianità maturate al 31. 12.2001 ( ovvero media sugli ultimi 10 anni e aliquote di rendimento per scaglioni a partire dal 2%).

La *seconda quota* determinata secondo quanto descritto in precedenza.

Inoltre il pensionato che continui la propria attività professionale e quindi prosegue la contribuzione ha diritto a supplementi biennali di pensione.

Sono previste dal regolamento anche *la Pensione di inabilità ed invalidità*. La prima è in caso di inabilità assoluta e permanente al lavoro, la seconda quando la capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo.

Il calcolo della pensione di inabilità si effettua con le stesse modalità della pensione di vecchiaia, l'anzianità è aumentata di 10 anni con un massimo comunque di 35 e non può essere di importo annuo inferiore ad 8 volte il contributo minimo. L'importo della pensione di invalidità è pari al 70% della corrispondente pensione di inabilità.

### 3.10 L'ENPAF

Fondato nel 1929 e trasformato in Fondazione con statuto approvato con Decreto Interministeriale del 7 novembre 2000, assicura previdenza ed assistenza ai farmacisti. Sono iscritti all'Enpaf obbligatoriamente tutti gli iscritti agli Albi dei farmacisti. Essa conta circa 66.500 iscritti e 25.300 pensionati.

La **Contribuzione** prevista è in misura fissa ma può essere ridotta nelle misure del 33%, del 50% o dell'85% se gli iscritti sono soggetti ad altra forma di assicurazione obbligatoria o in condizione di disoccupazione involontaria ovvero per coloro che non esercitano attività di libera professione oppure risultino pensionati.

Tenuto conto della possibilità di usufruire delle riduzioni sopraindicate, è facoltà dell'iscritto versare un *contributo* doppio o triplo rispetto a quello base fissato in 3.074 euro annui (ovvero 6.148 o 9.222 euro).

E' previsto anche un *Contributo di maternità* di importo uguale per tutti gli iscritti.

Le **Prestazioni** garantite ed i requisiti necessari per ottenerle sono i seguenti.

La *Pensione di vecchiaia* che si consegue con il requisito di 65 anni di età e 30 anni di anzianità contributiva ed almeno 20 anni di attività professionale (attualmente 65 anni con 23).

La *Pensione di anzianità* che si consegue con il requisito di 40 anni d'anzianità indipendentemente dall'età ed almeno 20 anni di attività professionale.

Per entrambe le precedenti tipologie di pensione è prevista una normativa transitoria per portarle a regime nei limiti descritti in precedenza.

L'importo della *prestazione* base è annualmente pari a 6.713,98 per trenta anni di contribuzione intera a partire dal 2004. Per chi ha versato antecedentemente al 2004 è prevista la maturazione di 1/30 di tale importo per ogni anno di contribuzione successiva al 2004, mentre le anzianità antecedenti sono valutate con i vecchi coefficienti.

E' prevista dal regolamento l'incremento della prestazione base: essa è del 10% in caso di contribuzione doppia e di un ulteriore 15% in caso di contribuzione tripla. Ovviamente, di contro, la contribuzione ridotta comporta una diminuzione della prestazione correlata alla quota ed alla durata della riduzione contributiva goduta.

L'*assegno integrativo* calcolato solo sulle anzianità precedenti il 1994 consente di ottenere un incremento di 1% l'anno per ogni anno di contribuzione intera.

La *Pensione indiretta* nel caso di decesso dell'iscritto attivo che abbia maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia od anzianità.

La *Pensione di reversibilità* se il dante causa è il pensionato.

Le pensioni ai superstiti di cui sopra si calcolano abbattendo la prestazione del dante causa al 60% in caso di un solo superstite, all'80% nel caso di due e non riducendola se gli aventi diritto sono almeno tre.

Esiste, inoltre, la possibilità di ottenere la *restituzione dei contributi* a 65 anni di età se non sono stati raggiunti i requisiti per il pensionamento.

#### 4. Le Casse ed i "nuovi" Enti privati (D.Lgs. 103/96)

Nel recente passato si è potuto constatare che la legge delega 537/93 con il suo decreto di attuazione 509/94 sulle pensioni abbia agito da elemento catalizzatore per la trasformazione degli Enti di Previdenza e assistenza dei liberi professionisti, già Enti di diritto pubblico, in Enti di diritto privato.

Nella precedente illustrazione della normativa così innovata si è anche avuto modo di accennare alla necessità di rispettare vincoli connessi al processo di privatizzazione, prendendo spunto dalla breve analisi sui principali profili contributivi ed erogativi degli Enti che hanno optato per detta nuova formula istituzionale.

Ma i problemi previdenziali non prevedono e non consentono pause o riflessioni nell'attività di essere affrontati e risolti. Prova ne sia che, mentre si svolgevano i complessi processi legislativi ed amministrativi concernenti la trasformazione delle vecchie Casse che avevano optato per la privatizzazione, altre categorie di liberi professionisti, hanno fatto ricorso ai principi contenuti nella Legge di riforma del sistema previdenziale emanata con legge n. 335/95, e particolarmente del suo decreto di attuazione D.Lgs. 103/96, per istituzionalizzare altri Enti di Previdenza privati.

Tali Enti sono la naturale emanazione di attività professionali che non erano ancora supportate da appositi organismi previdenziali.

Fruendo dei requisiti e seguendo le indicazioni normative del D.Lgs. 103/96, sino ad ora hanno perfezionato l'iter costitutivo e sono regolarmente funzionanti gli Enti che sovrintendono alla previdenza delle seguenti professioni:

- a) **ENPAB** per i biologi;
- b) **ENPAP** per gli psicologi;
- c) **EPAP** per gli attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali;
- d) **EPPI** per i periti industriali;
- e) **IPASVI** per gli infermieri;
- f) **Gestione Separata ENPAIA** per i periti agrari;
- g) **Gestione Separata ENPAIA** per gli agrotecnici;
- h) **Gestione Separata INPGI 2** per i giornalisti professionisti.

Essendo tutti disciplinati dalla legge di riforma 335/95, della quale sono state recepite le norme basilari quasi senza modifiche od integrazioni, gli Enti suindicati presentano una omogeneità di regolamentazione che risulterà più evidente dalla lettura dei singoli profili assicurativi.

Si osservi infatti una evidente caratterizzazione della normativa che si sta esaminando.

L'elemento differenziale più evidente che distingue questa famiglia di "nuovi Enti" da quelli privatizzati in base al D.Lgs. 509/94 è che la funzione armonizzatrice esercitata dal citato decreto, ha avuto l'indubbio merito di far migrare le funzioni svolte dalle vecchie Casse dal terreno del diritto pubblico a quello del diritto privato, lasciando praticamente inalterato il quadro previdenziale preesistente.

Si è sostanzialmente assicurata omogeneità ed autonomia decisionale agli Enti di categoria fornendo soprattutto norme comuni sul comportamento amministrativo, griglie di riferimento nella formulazione dei bilanci tecnici attestanti la situazione di equilibrio economico - finanziario della gestione, nonché limiti e modalità di approvazione dell'operato degli Enti da parte degli Organi preposti alla vigilanza: non esistono interventi modificativi del quadro contributivo - erogativo.

Nei "nuovi Enti" disciplinati dal D.Lgs. 103/96, le norme attivate hanno invece regolamentato in modo uniforme il quadro previdenziale dei singoli Enti.

Basterà far presente un semplice rilievo su alcuni vincoli normativi delle procedure regolamentari consentite.

Si ritrovano infatti come norme costanti nei regolamenti dei nuovi Enti, le seguenti indicazioni:

- il sistema finanziario di gestione a capitalizzazione;
- le pensioni liquidate con il metodo di calcolo contributivo.

Questo rigido schema di funzionamento attribuito alla gestione ha posto subito in evidenza una maggiore stabilità dei bilanci, considerato anche l'esiguo numero di pensionati che hanno già raggiunto i requisiti per il pensionamento a causa della giovane età di questi Enti.

Sono però anche venuti alla luce alcuni inconvenienti correlati direttamente con la struttura della normativa di erogazione delle prestazioni.

Le perplessità maggiori si rilevano nella determinazione del livello delle prestazioni che sono di modesta entità - vista anche l'esiguità delle aliquote di contribuzione - e nel riconoscimento sui montanti individuali di un rendimento che, fissato automaticamente per legge sulla scorta di parametri prestabiliti, non tiene conto degli effettivi rendimenti del mercato. Esiste cioè una evidente discrasia tra il rendimento dovuto dagli Enti agli iscritti e quanto gli Enti stessi sono in grado di ottenere viste le mutevoli situazioni dei mercati finanziari.

La via d'uscita per le categorie professionali disciplinate dai nuovi Enti di ottenere una pensione adeguata al tenore di vita attiva, sembra al momento strettamente legata alle modalità dei decreti attuativi che trasferiranno negli Enti privatizzati i

principi contenuti nella legge – delega appena approvata (luglio 2004) e di cui si è trattato nei paragrafi 1 e 2.

Si tratta soprattutto di valorizzare la prevista disciplina di modulazione dell'aliquota contributiva in forma opzionale ed in misura differenziata e di sfruttare al massimo la possibilità offerta agli Enti di migliorare le prospettive previdenziali degli iscritti inserendosi efficacemente nelle materie concernenti il secondo ed il terzo pilastro di protezione previdenziale.

E' forse prematuro parlarne, ma certamente si può affermare che dal modo in cui gli Enti metteranno in pratica attuazione le potenzialità loro offerte dalla legge – delega si potranno ricavare indicazioni più o meno favorevoli sul miglioramento del tenore previdenziale delle categorie professionali disciplinate dal D.Lgs. 103/96.

#### 4.1 ENPAB - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza ai Biologi

Istituito con Decreto Interministeriale del 23 dicembre 1996 ai sensi del D.Lgs. 103/96 l'Ente è una Fondazione che attua la tutela previdenziale dei biologi che esercitano la libera professione in forma singola o associata e provvede a forma di assistenza obbligatoria o facoltativa nei limiti delle disponibilità di bilancio.

L'Ente ha circa 8.200 iscritti e circa 30 pensionati.

**I Contributi** che versano gli iscritti sono:

- *Contributo soggettivo* in misura pari al 10% del reddito professionale; su opzione annua dell'iscritto la misura del contributo può essere anche pari al 12%, 14%, 18% oppure 20%, è fissata anche una misura minima in 774,69 euro;
- *Contributo integrativo* in misura pari al 2% del volume d'affari dichiarato ai fini IVA, con un minimo fissato in 61,97 euro;
- *Contributo per indennità di maternità* stabilito annualmente in misura fissa per tutti.

Esistono norme particolari in materia di contribuzione che comportano riduzioni del contributo per gli iscritti che si trovano in determinate condizioni di età di anzianità assicurativa o di reddito.

Le **Prestazioni** vengono concesse con i seguenti requisiti:

- *Pensione di vecchiaia*: 57 anni di età ed almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- *Pensione di inabilità e assegno di invalidità*: a qualsiasi età con almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- *Pensione ai superstiti (reversibilità e indiretta)*: con anzianità minima di 5 anni di contribuzione.

La *Pensione di vecchiaia*, determinata in base al sistema contributivo, si ottiene moltiplicando il montante individuale maturato per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di pensionamento riportato nella Tabella A.

Le *pensioni ai superstiti o indirette* vengono liquidate ai familiari del dante causa in base all'importo spettante all'assicurato alla data del decesso ed al numero e grado di parentela dei beneficiari.

#### 4.2 ENPAP - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi

Istituito con approvazione dello Statuto con Decreto Interministeriale del 15 ottobre 1997 ai sensi del D.Lgs. 103/96 l'Ente è una fondazione che si occupa della previdenza obbligatoria degli psicologi che esercitano la libera professione nonché delle prestazioni assistenziali (solo indennità di maternità).

Alla fine del 2003 aveva circa 20.500 iscritti e 130 pensionati.

Gli iscritti devono versare i **Contributi** così fissati:

- *Contributo soggettivo* in misura pari al 10% del reddito professionale: in base ad una opzione annua dell'iscritto il contributo può essere versato nella misura del 14% del reddito; esiste un massimale contributivo pari a 80.391 euro per il 2003 ed un contributo minimo pari a 154,94 euro;
- *Contributo integrativo* pari al 2% dei corrispettivi dei lavori incassati, ripetibile nei confronti del cliente con un minimo di 61,97 euro;
- *Contributo per indennità di maternità* stabilito annualmente in misura fissa per tutti.

Per particolari condizioni di iscrizione vengono operate riduzioni contributive.

Le **Prestazioni** si ottengono con i seguenti requisiti:

- *Pensione di vecchiaia*: 65 anni di età ed almeno 5 anni di contribuzione per maschi e femmine;
- *Pensione di inabilità (inabilità al 100%) e Pensione di invalidità (invalidità al 66,6%)*: 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nel quinquennio che precede la domanda;
- *Pensione di reversibilità e indiretta*: 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nel quinquennio (per l'indiretta).

La *pensione di vecchiaia* viene determinata con il metodo contributivo già illustrato, ossia moltiplicando il montante individuale (accantonamenti dei contributi soggettivi annuali e delle relative rivalutazioni) per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del pensionamento riportato nella Tabella A allegata: per gli psicologi occorre tener presente che il contributo soggettivo è annualmente opzionabile in misura del 10% o del 14%.

Le *pensioni ai superstiti* vengono liquidate in base all'importo spettante all'assicurato alla data del decesso ed al numero ed al grado di parentela dei beneficiari.

#### 4.3 EPAP - Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale

Istituito con Decreto Interministeriale del 3 agosto 1999 ai sensi del D.Lgs. 103/96,

l'Ente attua la tutela previdenziale degli iscritti agli albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi che esercitino attività autonoma di libera professione in forma singola o associata; sono iscritti obbligatoriamente anche i professionisti che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente.

L'Ente ha circa 18.500 iscritti e 130 pensionati.

I **Contributi** versati dagli iscritti sono il *contributo soggettivo obbligatorio* pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo, un *contributo di solidarietà* pari al 2 per mille ed un *contributo integrativo* pari al 2% del volume di affari.

Il reddito dichiarato non può essere superiore ad un massimale di 82.401 ed è rivalutata al primo gennaio di ogni anno; sia per il contributo soggettivo, integrativo che per quello di solidarietà esistono delle misure minime: rispettivamente, 499, 70 e 10 euro nel 2004.

Esistono norme che comportano riduzioni per iscritti che si trovino in particolari condizioni assicurative.

Le **Prestazioni** concesse ed i requisiti necessari per ottenerle sono i seguenti:

- *Pensione di vecchiaia*: 65 anni di età ed almeno 5 anni di anzianità;
- *Pensione di inabilità (incapacità permanente e totale all'esercizio della professione) e Pensione di invalidità (capacità ridotta a meno di un terzo)*: anzianità contributiva di 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente;
- *Pensione ai superstiti (reversibilità e indiretta)* secondo aliquote della pensione diretta di riferimento stabilite in base al numero dei superstiti ed al grado di parentela. La pensione di vecchiaia, determinata in base al sistema contributivo, si ottiene moltiplicando il montante individuale maturato per il coefficiente corrispondente all'età di pensionamento riportato nella Tabella A.

#### 4.4 EPPI - Ente di Previdenza dei Periti Industriali

Istituito con Decreto Ministeriale n. 337 del 2 maggio 1996 ai sensi del D.Lgs. 103/96 l'Ente è una Fondazione che attua la tutela previdenziale dei periti industriali che esercitano la libera professione in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione o in forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.

L'Ente ha circa 13.000 iscritti e circa 300 pensionati.

I **Contributi** che versano gli iscritti sono:

- *Contributo soggettivo* in misura pari al 10% del reddito professionale; è previsto un contributo massimo che viene annualmente rivalutata ed un contributo soggettivo minimo;
- *Contributo integrativo* in misura pari al 2% del volume d'affari dichiarato ai fini IVA, con un minimo fissato in un importo pari al 2% applicato all'importo di 7 volte il contributo soggettivo minimo;

- *Contributo per indennità di maternità* stabilito annualmente in misura fissa per tutti.

Esistono norme particolari in materia di contribuzione che comportano riduzioni del contributo per gli iscritti che si trovano in determinate condizioni di età di anzianità assicurativa o di reddito.

Le **Prestazioni** vengono concesse con i seguenti requisiti:

- *Pensione di vecchiaia*: 65 anni di età ed almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- *Pensione di anzianità*: 57 anni con almeno 40 anni di anzianità contributiva;
- *Pensione di inabilità e assegno di invalidità*: a qualsiasi età con almeno 5 anni di contribuzione effettiva di cui almeno 3 nel quinquennio precedente con capacità all'esercizio della professione rispettivamente nulla o ridotta a meno di un terzo;
- *Pensione ai superstiti (reversibilità e indiretta)*: con anzianità minima di 5 anni di contribuzione.

La pensione di vecchiaia, determinata in base al sistema contributivo, si ottiene moltiplicando il montante individuale maturato per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di pensionamento riportato nella Tabella A.

Le pensioni ai superstiti o indirette vengono liquidate ai familiari del dante causa in base all'importo spettante all'assicurato alla data del decesso ed al numero e grado di parentela dei beneficiari.

#### 4.5 *IPASVI – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia*

Istituito il 24 marzo 1998 ai sensi del D.Lgs. 103/96 l'Ente è una Fondazione che attua la tutela previdenziale degli infermieri che operano in regime di libera professione in forma singola o associata e anche contestualmente ad altra attività di tipo subordinato e sottoforma di collaborazione coordinata e continuativa.

L'Ente ha circa 9.300 iscritti e circa 30 pensionati.

I **Contributi** che versano gli iscritti sono:

- *Contributo soggettivo* in misura pari al 10% del reddito professionale; è fissata anche una misura minima in 516,46 euro;
- *Contributo integrativo* in misura pari al 2% del volume d'affari dichiarato ai fini IVA, con un minimo fissato in 103,29 euro;
- *Contributo per indennità di maternità* stabilito annualmente in misura fissa per tutti.

Esistono norme particolari in materia di contribuzione che comportano riduzioni del contributo per gli iscritti che si trovano in determinate condizioni di età di anzianità assicurativa o di reddito.

Le **Prestazioni** vengono concesse con i seguenti requisiti:

- *Pensione di vecchiaia*: 65 anni di età ed almeno 5 anni di contribuzione effettiva; esiste anche un limite è fissato a 57 anni quando l'iscritto abbia raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
- *Pensione di inabilità e assegno di invalidità*: a qualsiasi età con almeno 5 anni di contribuzione effettiva con capacità lavorativa, rispettivamente nulla o ridotta a meno di un terzo;
- *Pensione ai superstiti (reversibilità e indiretta)*: con anzianità minima di 5 anni di contribuzione.

La pensione di vecchiaia, determinata in base al sistema contributivo, si ottiene moltiplicando il montante individuale maturato per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di pensionamento riportato nella Tabella A.

Le pensioni ai superstiti o indirette vengono liquidate ai familiari del dante causa in base all'importo spettante all'assicurato alla data del decesso ed al numero e grado di parentela dei beneficiari.

#### 4.6 PERITI AGRARI ENPAIA - Gestione Separata Previdenza Obbligatoria

Istituito nel 1998 ai sensi del D.Lgs. 103/96 la Gestione Separata dei Periti agrari è una Fondazione che attua la tutela previdenziale dei periti agrari iscritti all'Albo che esercitano la libera professione in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa.

Il Comitato Amministrativo della Gestione può altresì attuare forme di assistenza obbligatoria o facoltativa purché idoneamente finanziate.

La Gestione ha circa 3.600 iscritti e circa 100 pensionati.

I **Contributi** che versano gli iscritti sono:

- *Contributo soggettivo* obbligatorio in misura pari al 10% del reddito professionale netto; il reddito non può superare la misura massima prevista dalla Legge 335/95 ed è annualmente e automaticamente rivalutato su base ISTAT. E' previsto un contributo minimo di 310 euro;
- *Contributo integrativo* in misura pari al 2% del volume d'affari dichiarato ai fini IVA, con un minimo fissato in 62 euro;
- *Contributo per indennità di maternità* stabilito annualmente in misura fissa per tutti.

Esistono norme particolari in materia di contribuzione che comportano riduzioni dei contributi per gli iscritti che si trovano in determinate condizioni di età, di anzianità assicurativa o di reddito.

Le **Prestazioni** vengono concesse con i seguenti requisiti:

- *Pensione di vecchiaia*: 65 anni di età ed almeno 5 anni di contribuzione effettiva; il limite di età è ridotto a 57 anni in presenza di 40 annualità contributive.
- *Pensione di invalidità*: a qualsiasi età con almeno 5 anni di contribuzione effettiva di cui 3 nel quinquennio precedente quando sia stata riconosciuta l'inabilità totale e permanente ad esercitare la professione;
- *Pensione ai superstiti (reversibilità e indiretta)*: per le pensioni ai superstiti si applicano la casistica e le condizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

La pensione di vecchiaia, determinata in base al sistema contributivo, si ottiene moltiplicando il montante individuale maturato per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di pensionamento riportato nella Tabella A.

Le pensioni ai superstiti o indirette vengono liquidate ai familiari del dante causa in base all'importo spettante all'assicurato alla data del decesso.

#### 4.7 AGROTECNICI ENPAIA - Gestione Separata Previdenza Obbligatoria

Istituita con Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998 ai sensi del D.Lgs. 103/96, la Gestione Separata degli Agrotecnici è una Fondazione che attua la tutela previdenziale dei degli Agrotecnici iscritti all'Albo che esercitano la libera professione in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa.

Il Comitato Amministrativo della Gestione può altresì attuare forme di assistenza obbligatoria o facoltativa purché idoneamente finanziate.

La Gestione ha circa 1.200 iscritti e nessun pensionato.

I **Contributi** che versano gli iscritti sono:

- *Contributo soggettivo* obbligatorio in misura pari al 10% del reddito professionale netto; il reddito non può superare la misura massima prevista dalla Legge 335/95 ed è annualmente e automaticamente rivalutato su base ISTAT. E' previsto un contributo minimo di 258 euro;
- *Contributo integrativo* in misura pari al 2% del volume d'affari dichiarato ai fini IVA, con un minimo fissato in 52 euro;
- *Contributo per indennità di maternità* stabilito annualmente in misura fissa per tutti.

Esistono norme particolari in materia di contribuzione che comportano riduzioni dei contributi per gli iscritti che si trovano in determinate condizioni di età, di anzianità assicurativa o di reddito.

Le **Prestazioni** vengono concesse con i seguenti requisiti:

- *Pensione di vecchiaia*: 65 anni di età ed almeno 5 anni di contribuzione effettiva; il limite di età è ridotto a 57 anni in presenza di 40 annualità contributive.

- *Pensione di invalidità*: a qualsiasi età con almeno 5 anni di contribuzione effettiva di cui 3 nel quinquennio precedente quando sia stata riconosciuta l'inabilità totale e permanente ad esercitare la professione;
- *Pensione ai superstiti (reversibilità e indiretta)*: per le pensioni ai superstiti si applicano la casistica e le condizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

La pensione di vecchiaia, determinata in base al sistema contributivo, si ottiene moltiplicando il montante individuale maturato per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di pensionamento riportato nella Tabella A.

Le pensioni ai superstiti o indirette vengono liquidate ai familiari del dante causa in base all'importo spettante all'assicurato alla data del decesso.

#### 4.8 INPGI 2 - Gestione Separata dell'INPGI per la previdenza ai giornalisti

Istituita con Decreto Interministeriale del 21 maggio 1997 ai sensi del D.Lgs. 103/96 la Fondazione è una gestione separata dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" che attua la tutela previdenziale dei professionisti e pubblicisti iscritti negli elenchi di categoria ed i praticanti iscritti nell'apposito registro. Sono iscritti i giornalisti che esercitano attività autonoma di libera professione in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato.

La Gestione ha circa 17.000 iscritti e circa 100 pensionati.

**I Contributi** che versano gli iscritti sono:

- *Contributo soggettivo* in misura pari al 10% del reddito netto professionale con un massimale annuo pari a 61.172 euro di reddito. E' previsto un contributo minimo pari a 258,23 euro. Dal 1999 è consentito, su base opzionale, il versamento di una contribuzione soggettiva aggiuntiva la cui aliquota non può essere inferiore al 5% del reddito. Per chi non raggiunge il reddito minimo annuo vige un contributo soggettivo pari a 70 euro;
- *Contributo integrativo* in misura pari al 2% del fatturato lordo dichiarato ai fini IVA; esiste un valore minimo calcolato su 2.582,28 euro di imponibile;
- *Contributo per indennità di maternità* stabilito annualmente in misura fissa per tutti.

Esistono norme articolate in materia di contributi che comportano riduzioni a favore di iscritti che si trovano in particolari condizioni lavorative o assicurative.

**Le Prestazioni** vengono concesse con i seguenti requisiti:

- *Pensione di vecchiaia*: 57 anni di età ed almeno 5 anni di contribuzione effettiva oppure con 40 anni di contributi senza limiti di età: l'aliquota di computo è sempre fissata al 10%;

- *Pensione di invalidità*: in presenza di inabilità permanente e totale viene concessa a qualunque età con almeno 5 annualità di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio. La pensione di invalidità non può essere inferiore a quella derivante da 20 anni di contribuzione.
- *Pensione ai superstiti (reversibilità e indiretta)*: con anzianità minima di 5 anni di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio con percentuali variabili della pensione base secondo il numero e la categoria dei familiari. In carenza dei requisiti richiesti è prevista l'erogazione di una indennità "una tantum".

Come per tutti gli Enti che hanno come riferimento il D.Lgs. 103/96 anche per l'INPGI 2 la pensione di vecchiaia è determinata in base al sistema contributivo: si ottiene moltiplicando il montante individuale maturato per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di pensionamento riportato nella successiva Tabella A.

<b>Tabella A: Coefficienti di trasformazione in rendita dei montanti individuali Ex Legge 335/95</b>	
<b>Età</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>57</b>	4,720
<b>58</b>	4,860
<b>59</b>	5,006
<b>60</b>	5,163
<b>61</b>	5,334
<b>62</b>	5,514
<b>63</b>	5,706
<b>64</b>	5,911
<b>65</b>	6,136
<b>66</b>	6,379
<b>67</b>	6,640
<b>68</b>	6,927
<b>69</b>	7,232
<b>70</b>	7,563
<b>71</b>	7,924
<b>72</b>	8,319
<b>73</b>	8,750
<b>74</b>	9,227
<b>75</b>	9,751
<b>76</b>	10,335
<b>77</b>	10,983
<b>78</b>	11,701
<b>79</b>	12,499
<b>80</b>	13,378

FONDAZIONE LUCA PACIOLI



## "LA DISCIPLINA PRIVACY NEGLI STUDI PROFESSIONALI"

Scuola di Formazione

7 ottobre 2004  
Roma, Via Paisiello, 24/G  
Ore 14,30 - 18.30

### **IL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY**

(il diritto alla protezione dei dati personali, terminologia utilizzata dal legislatore, soggetti tenuti ad adeguarsi, i dati oggetto di trattamento ed i soggetti preposti al trattamento)

### **MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI ED ADEMPIMENTI**

(informativa, consenso, notificazioni, comunicazioni, autorizzazioni)

### **OBBLIGHI E MISURE DI SICUREZZA**

### **LA REDAZIONE DEL DPS**

### **LE NOVITÀ PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO**

.....  
Antonio Ciccia

*(Avvocato collaboratore Italia Oggi)*

Elena Clarke

*(Fondazione Luca Pacioli)*

Fabrizio Di Lazzaro

*(Professore di Economia Aziendale Università di Roma Luiss Guido Carli)*

---

#### *Iscrizioni:*

La quota di iscrizione, è di 100 € Iva esclusa. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o bonifico bancario collegandosi, in entrambi i casi, al sito [www.efm.it/abaco](http://www.efm.it/abaco)

La partecipazione ai corsi è riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti



Scuola di Formazione

Corsi 2004

“LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI”

LA NUOVA SRL

21 Ottobre 2004

**Modulo 1**

- Finanziamento e partecipazioni sociali

28 ottobre 2004

**Modulo 2**

- I processi decisionali

4 novembre 2004

**Modulo 3**

- La tutela delle minoranze

11 novembre 2004

**Modulo 4**

- Collegio sindacale e controllo contabile

LA NUOVA SPA

18 novembre 2004

**Modulo 5**

- Il tipo della società per azioni
- Il finanziamento della società

25 novembre 2004

**Modulo 6**

- Processi decisionali, amministrazione e controllo
- La tutela delle minoranze

**Sede:** Roma, Via Paisiello 24

**Orario:** ore 14,30 - 18,30

*La partecipazione ai corsi è limitata a 30 persone*

**Quote di iscrizioni al corso**

La quota di iscrizione, che prevede il rilascio di materiali attinenti ai corsi, è di 80 € + IVA per il singolo modulo e di 400 € + IVA per tutti e sei i moduli.

Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o bonifico bancario collegandosi, in entrambi i casi, al sito [www.efm.it/abaco](http://www.efm.it/abaco)

*La partecipazione ai corsi è riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti*